

L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AVVOCATI

(D.M. 22 settembre 2016, in vigore dall'11 ottobre 2017)

di Federico Fava

L'obbligo di assicurazione professionale per gli avvocati. Dall'11 ottobre 2017 entra in vigore il decreto del Ministero della giustizia che conclude un percorso legislativo lungo sei anni, avviato addirittura nel 2011 con il D.L. 138/2011, poi attuato nel D.P.R. 137/2012, entrambi varati dal governo presieduto da Mario Monti; l'obbligo peraltro è diventato efficace soltanto un anno dopo, e vale a dire il 15 agosto 2013 (il riferimento normativo è contenuto nella legge professionale forense all'art. 12).

Nella nostra realtà territoriale, la maggior parte dei colleghi era assicurata già prima dell'obbligo di legge; tuttavia, secondo stime del C.N.F., prima del 2013 almeno il 50% degli avvocati risultava non assicurato per la responsabilità professionale.

Peraltro, con l'entrata in vigore del decreto ministeriale le polizze esistenti dovranno essere aggiornate ed inderogabilmente adeguate al D.M. 22 settembre 2016.

Come cambiano le regole con l'ormai imminente entrata in vigore del decreto ministeriale. La copertura dev'essere estesa a tutti i danni (patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro) e deve coprire anche l'ipotesi di colpa grave; oltre ai clienti, devono essere coperti anche i terzi (fra i quali non rientrano i collaboratori ed i familiari dell'avvocato); la nozione di «*attività professionale*» oggetto di assicurazione è piuttosto ampia e comprende – oltre alla attività giudiziale in senso stretto – anche quella arbitrale e di assistenza durante la mediazione, gli atti prodromici o consequenziali all'instaurazione di giudizi o arbitrati (ad es., iscrizioni a ruolo, esecuzione di notificazioni), la consulenza stragiudiziale, la redazione di pareri o contratti (per maggiori dettagli: art. 1, co. 6, D.M. 22 settembre 2016); nulla esclude, tuttavia, che le parti possano pattuire l'estensione della copertura assicurativa anche ad altre attività al cui svolgimento l'avvocato sia comunque abilitato (a titolo di esempio: amministratore di sostegno, membro di collegio sindacale, gestore della crisi di sovra indebitamento, giudice onorario, etc.). Rientra invece nell'obbligo di assicurazione anche la copertura per eventuali danni da custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito da clienti e controparti.

La copertura di collaboratori e praticanti. L'assicurazione deve coprire obbligatoriamente anche i danni, colposi ed addirittura dolosi, commessi da collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali; resta ovviamente esclusa l'attività prestata autonomamente da altro professionista (in condivisione di studio o anche collaboratore) che presti la propria attività verso l'esterno ed emetta direttamente fattura nei confronti del cliente.

La novità in materia di durata della copertura: retroattività ed ultrattività. La retroattività della polizza dev'essere illimitata, mentre l'ultrattività, in caso di professionisti che cessino la propria attività, dev'essere almeno decennale; retroattività ed ultrattività devono operare anche a favore degli eredi.

Il massimale a scaglioni. Il decreto ministeriale ha previsto diversi scaglioni di massimale assicurato sulla base del fatturato del professionista (per maggiori dettagli: art. 3 D.M. 22 settembre 2016); ad es., per un fatturato fra € 30.000,00- ed € 70.000,00- il massimale dovrà essere non inferiore ad € 500.000,00- a sinistro e per anno assicurativo, mentre – ove il fatturato superi € 70.000,00- – dovrà essere non inferiore ad € 1.000.000,00-, etc.

I nuovi divieti nelle clausole contrattuali: divieto di recesso, (non) opponibilità a terzi. Le polizze di R.C. professionale non possono contenere clausole che escludano (a) il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito di sinistro e (b) la opponibilità a terzi di scoperti e franchigie.

L'obbligo della polizza infortuni. Non si tratta di una novità, in quanto già prevista dall'art. 12, co. 2, L. 247/2012: tuttavia, il D.M. 22 settembre 2016 prevede ora specificamente l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, nonché dei dipendenti per i quali non sia prevista la copertura obbligatoria I.N.A.I.L.; la polizza deve coprire gli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale (a causa o in occasione di essa) in caso di morte, invalidità permanente e temporanea ed anche delle spese mediche; prevista anche la copertura obbligatoria per il c.d. infortunio *in itinere*.

L'obbligo di informazione ai clienti. L'avvocato ha l'obbligo di informare i clienti sulle condizioni della copertura assicurativa professionale (art. 12, co. 1, L. 247/2012), rendendo noti – al momento dell'assunzione dell'incarico – gli estremi della polizza, il massimale ed ogni eventuale variazione successiva.

L'obbligo di comunicazione all'Ordine di appartenenza (ed al C.N.F.). L'art. 5 D.M. 22 settembre 2016 prevede l'obbligo di comunicare al proprio Ordine di appartenenza (ed anche al C.N.F.) gli estremi della propria polizza assicurativa professionale, che verranno pubblicati sul sito internet al pari delle altre informazioni riguardanti il professionista.

Le conseguenze in caso di mancata assicurazione. I professionisti privi di assicurazione obbligatoria commettono illecito disciplinare ai sensi dell'art. 12, co. 4, L. 247/2012, ovviamente da valutare da parte del competente Consiglio distrettuale di disciplina.